

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## “Legge Fai Da Te”

---

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1 – Denominazione

È costituita un'associazione non riconosciuta denominata:

**“Legge Fai Da Te”**

L'associazione è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile, dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti.

---

##### Art. 2 – Natura

L'associazione è:

- indipendente
- apartitica
- aconfessionale
- senza scopo di lucro.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione o patrimonio ai soci.

Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente nelle attività associative.

---

##### Art. 3 – Sede

L'associazione ha sede in Padova, via Giovanni Berchet 11.

Il Consiglio Direttivo può istituire:

- sedi secondarie
- sportelli territoriali
- uffici operativi
- punti informativi.

---

#### **Art. 4 – Durata**

La durata dell'associazione è **illimitata**, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

---

## **TITOLO II**

### **FINALITÀ**

#### **Art. 5 – Scopi**

L'associazione ha lo scopo di promuovere la tutela dei diritti dei cittadini, con particolare attenzione a:

- consumatori
- utenti di servizi
- inquilini
- piccoli contraenti
- cittadini che incontrano difficoltà nell'accesso alla giustizia.

L'associazione opera per:

- favorire la conoscenza dei diritti
  - promuovere strumenti di autotutela
  - facilitare la risoluzione di controversie
  - migliorare l'accessibilità della giustizia
  - ridurre gli squilibri nei rapporti contrattuali tra cittadini e imprese.
- 

#### **Art. 6 – Accesso alla giustizia**

L'associazione promuove modelli di tutela dei diritti accessibili anche nei casi in cui:

- il valore economico della controversia sia modesto
- i costi della giustizia tradizionale siano sproporzionati.

A tal fine favorisce:

- strumenti di autotutela
  - soluzioni stragiudiziali
  - conciliazioni
  - collaborazione con professionisti.
-

# TITOLO III

## ATTIVITÀ

### Art. 7 – Attività istituzionali

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione può svolgere ogni attività lecita tra cui:

informazione e orientamento sui diritti dei cittadini

sportelli di assistenza e orientamento

supporto informativo ai consumatori

supporto informativo agli inquilini

supporto nella gestione di reclami e contestazioni

supporto nella predisposizione di comunicazioni e segnalazioni

supporto nella raccolta documentazione per controversie

attività di educazione civica e giuridica

organizzazione di incontri, seminari e corsi

pubblicazione di guide informative

diffusione di strumenti di autotutela

attività di mediazione informale tra cittadini e imprese

promozione della risoluzione stragiudiziale delle controversie

analisi e studio delle problematiche dei consumatori

attività di tutela dei diritti in ambito:

contratti di locazione

condominio

utenze domestiche

servizi finanziari

servizi assicurativi

servizi digitali

commercio elettronico

acquisti e garanzie

servizi pubblici e privati.

---

## **Art. 8 – Strumenti di autotutela**

L'associazione promuove l'utilizzo degli strumenti di autotutela previsti dalla legge.

A tal fine può:

- fornire informazioni sui diritti dei cittadini
- predisporre modelli di reclami e diffide
- fornire strumenti informativi per la tutela dei diritti
- assistere i soci nella raccolta della documentazione
- favorire soluzioni conciliative.

Tali attività hanno carattere **informativo e di supporto**.

---

## **Art. 9 – Sportelli di assistenza**

L'associazione può istituire sportelli informativi destinati ai soci.

Gli sportelli forniscono:

- informazioni sui diritti
- orientamento sulle procedure
- supporto nella predisposizione di comunicazioni.

Gli sportelli **non svolgono attività di consulenza legale professionale**.

---

## **Art. 10 – Limiti delle attività professionali**

L'associazione non esercita attività riservate a professioni regolamentate.

In particolare, non svolge:

- difesa in giudizio
- rappresentanza davanti a tribunali
- redazione di atti giudiziari per conto dei soci.

Qualora sia necessario l'intervento di professionisti abilitati, l'associazione può indirizzare i soci verso professionisti qualificati.

---

## **Art. 11 – Collaborazioni**

L'associazione può collaborare con:

- avvocati

- studi legali
- consulenti
- professionisti
- enti pubblici e privati
- altre associazioni.

Tali collaborazioni possono avere lo scopo di offrire ai soci servizi qualificati a condizioni accessibili.

---

## TITOLO IV

### SOCI

#### Art. 12 – Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che condividano le finalità dell'associazione.

---

#### Art. 13 – Ammissione

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

---

#### Art. 14 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività
- partecipare alle assemblee
- usufruire dei servizi associativi.

Il diritto di voto in assemblea si acquisisce **dopo dodici mesi dalla data di ammissione come socio.**

---

#### Art. 15 – Doveri dei soci

I soci devono:

- rispettare lo statuto
- versare la quota associativa
- collaborare con l'associazione.

---

### **Art. 15 bis – Perdita della qualità di socio**

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio che:

- violi lo statuto
  - danneggi l'associazione
  - tenga comportamenti incompatibili con le finalità associative.
- 

### **Art. 16 – Quota associativa**

La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

---

### **Art. 16 bis – Stabilità associativa**

L'associazione tutela la propria stabilità organizzativa.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base della condivisione delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda di ammissione qualora ritenga che il richiedente non condivida le finalità o l'impostazione dell'associazione.

---

## **TITOLO V**

## **ORGANI SOCIALI**

### **Art. 17 – Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
  - Consiglio Direttivo
  - Presidente.
- 

### **Art. 18 – Assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente **almeno una volta all'anno** per l'approvazione del rendiconto economico e per la definizione delle linee generali delle attività associative.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante pubblicazione dell'avviso nella sezione **Trasparenza** del sito internet ufficiale dell'associazione:

**www.leggefaidate.it**

almeno **sette giorni prima** della data fissata.

L'assemblea è validamente costituita **qualunque sia il numero dei soci presenti**.

Le deliberazioni sono adottate con **la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti**.

---

#### **Art. 18 bis – Modalità di partecipazione**

L'assemblea può svolgersi anche mediante strumenti telematici o piattaforme digitali che consentano l'identificazione dei partecipanti e la partecipazione alla discussione e alla votazione.

---

#### **Art. 19 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da **almeno tre membri**.

Ha il compito di gestire l'attività dell'associazione.

---

#### **Art. 19 bis – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei membri presenti.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un consigliere.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante strumenti telematici.

---

#### **Art. 20 – Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione.

Coordina le attività e attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

---

#### **Art. 20 bis – Poteri del Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ha la responsabilità del coordinamento delle attività associative.

Il Presidente:

- rappresenta l'associazione nei confronti di terzi
- convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo
- cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi sociali
- può adottare provvedimenti urgenti da sottoporre successivamente a ratifica del Consiglio Direttivo.

---

### **Art. 21 – Conflitto di interessi**

I membri degli organi sociali che abbiano un interesse personale in una deliberazione devono dichiararlo e astenersi dal voto.

---

### **Art. 21 bis – Trasparenza**

L'associazione garantisce la trasparenza della propria attività attraverso il proprio sito internet ufficiale.

Nella sezione **Trasparenza** del sito possono essere pubblicati:

- convocazioni delle assemblee
- informazioni sulle attività associative
- eventuali documenti informativi destinati ai soci.

---

## **TITOLO VI**

### **RISORSE ECONOMICHE**

#### **Art. 22 – Entrate**

Le entrate dell'associazione possono derivare da:

- quote associative
- contributi volontari
- donazioni
- erogazioni liberali
- raccolte fondi
- contributi pubblici o privati
- attività istituzionali.

---

#### **Art. 22 bis – Attività a favore dei soci**

L'associazione può svolgere attività informative, formative e di supporto a favore dei soci.

Tali attività hanno carattere associativo e non costituiscono attività professionale riservata.

---

#### **Art. 23 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni e risorse economiche.

---

#### **Art. 24 – Rendiconto**

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico che viene approvato dall'assemblea.

---

## **TITOLO VII**

### **SCIoglimento**

#### **Art. 25 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo sarà destinato ad associazioni con finalità analoghe.

---

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 26 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile e della legislazione vigente.